

Emission Trading (Direttiva 2003/87/CE) - Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra

NUOVE ATTIVITÀ COINVOLTE E RELATIVI ADEMPIMENTI

Dal 2013 alcune **nuove attività industriali** saranno soggette alla normativa **Emission Trading System (ETS)**, riguardante il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra.

I settori rientranti dal 2013 nel sistema comunitario ETS sono i seguenti:

Attività	Gas serra
Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove stano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende.. tra l'altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio	Biossido di carbonio
Produzione di alluminio primario	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione, la formatura in fonderia, ecc.. ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)	Biossido di carbonio
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio

Attività	Gas serra
Produzione di nerofumo. compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW	Biossido di carbonio
Produzione di acido nitrico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di acido adipico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di gliossale e acido gliossilico	Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di ammoniaca	Biossido di carbonio
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di idrogeno (H ₂) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Produzione di carbonato di sodio (Na ₂ CO ₃) e di bicarbonato di sodio (NaHCO ₃)	Biossido di carbonio
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE	Biossido di carbonio

L'art. 9 bis) della Direttiva 2003/87/CE relativo all' "adeguamento del quantitativo comunitario di quote" prevede il recupero delle informazioni sulle emissioni degli impianti che saranno inseriti nel sistema comunitario a partire dal 2013.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 10/2009 B del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emessa il 28 maggio scorso, i gestori degli impianti rientranti nell'elenco precedente, provenienti da fonti di emissioni non autorizzate, devono **trasmettere** allo stesso Comitato **entro il 18 giugno 2010 la comunicazione relativa alle emissioni di gas ad effetto serra per ciascuno degli anni relativi al periodo 2005-2009.**

La comunicazione deve essere redatta secondo i formati predisposti su supporto informatico e pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e contiene le informazioni ivi indicate. La comunicazione deve essere corredata dall'**attestato di verifica** di un verificatore riconosciuto.

Sempre in data 28 maggio 2010 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente una Guida esplicativa in merito alla raccolta dati sopra indicata in cui è anche riportata una definizione più chiara e più ampia anche per le **attività di combustione** con potenza nominale installata superiore ai 20 MW, che erano già incluse nel sistema comunitario ETS. Dovranno quindi dichiarare i dati storici anche tutte quelle aziende che rientreranno nelle **attività di combustione** secondo questa **nuova definizione**:

"per combustione si intende qualsiasi ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico".

Il termine "combustibile" dovrebbe essere inteso come "qualsiasi materiale solido, liquido o gas combustibile". Anche la gassificazione è un processo di ossidazione.

La nuova definizione di combustione è applicabile a **tutti i tipi di attività economiche**, incluse le attività industriali elencate nell'Allegato I della Direttiva ETS come pure quelle non incluse (es. miscelazione di asfalto, produzione tessile, ecc.) ed i settori di servizio, non importa se si tratti di utilizzo di calore diretto (es. forno per il riscaldamento dell'acciaio) o di utilizzo di un mezzo (vapore, acqua calda, etc) per il trasferimento del calore.

Si ricordano di seguito, in sintesi, le implicazioni derivanti dalla futura inclusione delle nuove attività nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra (ETS) di cui alla Direttiva 2003/87/CE.

La direttiva prevede innanzitutto la necessità, per gli impianti soggetti, di avere una **autorizzazione all'emissione in atmosfera di gas ad effetto serra** e di seguire **le disposizioni contenute in un Piano di monitoraggio approvato dall'Autorità competente**.

Sulla base di tale autorizzazione, rilasciata dalla Autorità Competente (nella fattispecie il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ogni impianto deve procedere ai seguenti principali adempimenti:

- **implementare e attuare un sistema di controllo e monitoraggio delle emissioni** di gas ad effetto serra che risulti conforme ai principi di cui alla Direttiva, alle Linee Guida della Commissione Europea e dell'Autorità Nazionale Competente e soprattutto ai contenuti del Piano di monitoraggio approvato.
- Affidare annualmente, entro il mese di marzo, a un **verificatore riconosciuto** la **verifica delle emissioni** di gas ad effetto serra dell'anno precedente.
- **presentazione della comunicazione delle emissioni** di gas ad effetto serra, secondo i criteri fissati dalle disposizioni dell'Autorità competente, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle emissioni dell'anno precedente; all'atto della presentazione all'Autorità competente la comunicazione deve risultare già **verificata** da verificatore indipendente e corredata da un **attestato** di verifica;
- **restituzione delle quote di emissioni** pari alle emissioni totali dell'impianto entro il **30 aprile** di ogni anno, con riferimento alle emissioni dell'anno precedente;
- **trasmissione di informazioni** all'Autorità competente in merito ad eventuali **modifiche** apportate all'impianto (o alla titolarità dello stesso), ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.

Il controllo delle effettive emissioni di gas ad effetto serra, rispetto alle quote assegnate all'impianto, porta il gestore a valutare la necessità o l'opportunità di interventi tecnologici finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e/o azioni sul mercato per l'acquisto o cessione di quote di emissione, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche.

Per approfondimenti si rimanda alle pagine del sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dedicate al tema:

http://89.119.252.132/opencms/opencms/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Clima.html|Emission_Trading.html|Direttiva__Emission_trading_.html

Servizi offerti da NIER Ingegneria

NIER Ingegneria mette a disposizione la propria professionalità per attività di assistenza e supporto nell'ambito degli adempimenti previsti dalle normative in materia di Emission Trading; tali attività sono svolte da tecnici con specifiche competenze ed esperienza nella materia tra cui verificatori che hanno svolto attività di verifica per conto di organismi riconosciuti fin dal primo anno di applicazione delle normative.

Inoltre NIER Ingegneria è in grado di attivare il coinvolgimento, nelle fasi appropriate (es: pre-audit, etc.), dei soggetti verificatori che hanno il compito di validare le comunicazioni annuali.

In dettaglio, NIER Ingegneria propone i seguenti interventi:

- **check-up** per la verifica dell'assoggettamento e per l'identificazione degli adempimenti necessari;

- **assistenza** nella fase di **raccolta dati storici** (nuovi entranti, nuovi settori, aggiornamenti del Piani Nazionale di Assegnazione) da parte dell'Autorità Nazionale Competente;
- **implementazione e/o verifica** della **metodologia di monitoraggio (procedure e/o Piano di monitoraggio)**, con riferimento ai requisiti fissati dalla normativa e dalle Linee Guida;
- **implementazione** di specifiche **procedure** per: l'acquisizione dei dati, la loro verifica/validazione, la registrazione e la conservazione degli stessi, l'applicazione di misure di assicurazione e controllo qualità, la determinazione delle emissioni annuali di CO₂, la comunicazione; nel caso in cui l'impianto sia dotato di un proprio sistema di gestione (ambientale – EMAS o ISO 14001 – o qualità – ISO 9000), le procedure saranno integrate con quelle già predisposte e applicate;
- **formazione** del personale interessato all'applicazione del protocollo e delle procedure di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- **svolgimento di audit interni** per verificare la corretta applicazione del protocollo e delle procedure;
- **determinazione** finale delle **emissioni annue** e **preparazione** della **comunicazione** da sottoporre a verifica e da trasmettere, a seguito di questa, alla Autorità Competenti;
- **assistenza durante le verifiche annuali** effettuate dai soggetti riconosciuti;
- **aggiornamento normativo** periodico specifico sulla materia.

Per maggiori informazioni:

- Ing. Roberto Colzani, t. 051/234359, cell. 348/7671758, email: r.colzani@niering.it
- Ing. Nicola Mezzadri, t. 051/234359, email: n.mezzadri@niering.it